

NOTA INFORMATIVA

Si è svolta ieri pomeriggio, 3 maggio, la riunione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito allo schema di decreto legislativo sulla riforma dell'apprendistato, presieduta dal Ministro Maurizio Sacconi. Per la CONFEDIR MIT ha partecipato la dott.ssa Maria Assunta Miele.

Il Ministro dopo aver presentato alle parti sociali il nuovo sottosegretario On. Musumeci, illustra le linee guida del decreto legislativo, che dovrà attuare la delega del collegato lavoro. L'incontro odierno avvia un negoziato con le parti sociali che ha come obiettivo l'intesa. L'On. Sacconi conferma, altresì, la volontà di arrivare al più presto con un "testo aperto" in Consiglio dei Ministri, forse già in quello di questa settimana. Il confronto riprenderà, poi, con le regioni e le commissioni parlamentari, per concludersi con un nuovo tavolo con sindacati e imprese. Nel predisporre il testo si è tenuto conto delle patologie di cui è affetto l'istituto, che stenta a decollare nel nostro paese, quali il rebus normativo e riparto di competenze, burocrazia eccessiva e disordine degli incentivi regionali. Gli obiettivi della riforma sono una semplificazione della disciplina legale e delle procedure amministrative, una disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale, per cui lo strumento è un testo unico, con adeguato rinvio alla contrattazione collettiva.

Il Ministro Sacconi ha poi enunciato i **punti cardini della riforma**, di seguito sintetizzati:

- lo schema di decreto conferma **tre tipologie di apprendistato**:
 1. quella per il **conseguimento di una qualifica professionale** per i giovani senza diploma;
 2. quella che si definisce come **contratto di mestiere** e si conclude con la verifica della specifica competenza professionale;
 3. quella di **alta professionalità e di ricerca** per concorrere o conseguire titoli universitari e di scuola secondaria superiore o di praticantato professionale finanche di dottorato di ricerca;
- il contratto di apprendistato è **un contratto a tempo indeterminato**. Si inserirà la **possibilità di estendere l'istituto anche a lavoratori adulti, quali quelli in mobilità**, con l'esclusione dell'abbattimento degli oneri contributivi;
- **la formazione esterna** dovrebbe essere determinata in 40 ore, mentre la rimanente formazione, per quantità e qualità, sarà rimessa alla contrattazione collettiva;
- **certificazione della competenza** acquisita al termine del percorso. L'obiettivo è, dunque, dare valore a questo contratto, affinché sia spendibile dal lavoratore sul mercato del lavoro. Ciò potrebbe incoraggiare i lavoratori ad aderire a questo tipo di contratto.

Il Ministro passa poi la parola al **prof. Tiraboschi**, che sottolinea che la delega che il governo ha in mano per riformare l'istituto dell'apprendistato risale alla legge 247 del 2007, confermata dalle intese del 17/02/2010 e 27/10/2010. Ribadisce che gli obiettivi della riforma sono la

semplificazione delle norme ed un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, pertanto, verranno individuati standard nazionali di qualità della formazione.

Con riferimento all'apprendistato professionalizzante, verranno individuati meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo schema di decreto predisposto non è da considerarsi una manutenzione della legge Biagi, ma un testo unico che abroga la normativa precedente. Consta di soli 7 articoli e 22 commi. Il Prof. Tiraboschi passa poi ad illustrare i sette articoli di cui si compone lo schema di decreto.

Il primo ricalca l'art. 47 del decreto legislativo n. 276/2003, contiene la definizione dell'apprendistato e le tre tipologie previste. Il contratto è concepito come un contratto stabile a fasi progressive, a tempo indeterminato. Il secondo articolo disciplina l'istituto, conterrà i principi (quali forma scritta, divieto di cottimo, figura del tutore/referente, maestro - artigiano, figura responsabile della formazione, registrazione del percorso formativo, riconoscimento della qualifica ai fini dell'inquadramento, possibilità di recesso delle parti al termine del percorso), che dovranno essere applicati a tutti i contratti. Ogni settore costruirà il contratto in base a questi principi. Gli articoli 3, 4 e 5 definiranno le tre diverse tipologie di apprendistato, l'art. 6 avrà ad oggetto gli standard professionali e formativi e conterà di tre commi. Si vorrebbe, inoltre, istituire **il repertorio delle professioni**, già contemplato dalla legge Biagi. L'art. 7 conterrà le disposizioni finali, inerenti gli incentivi, i lavoratori in mobilità e le sanzioni. Il prof. Tiraboschi conclude ribadendo che la riforma si pone come obiettivo un rafforzamento della contrattazione collettiva e del ruolo degli enti bilaterali più rappresentativi.

I sindacati hanno espresso un apprezzamento unanime per il metodo seguito ed il percorso intrapreso dal Ministero con le parti sociali. CONFINDUSTRIA condivide l'importanza della semplificazione in materia, mentre CIGL sottolinea la necessità che il confronto prosegua con tutti gli altri attori primo fra tutti le Regioni, tenuto conto del problema del riparto delle competenze in materia. Perplessità sono state espresse da altre organizzazioni in merito al fatto che la delega ha costo zero, per cui si auspica di trovare delle risorse per incentivare il ricorso a questo strumento contrattuale, in merito alla definizione della compartecipazione delle regioni alla spesa e di un monte ore minimo di formazione.

Le organizzazioni intervenute si sono riservate di presentare un documento, dopo che verrà adottato lo schema di decreto.

Roma, 04 maggio 2011.